

od indirettamente possa interessare la bandiera, lo Stato, il commercio e la navigazione dell' Austria.

Per ultimo si raccomanda al direttore, od al suo supplente di tenere nota nel **Giornale** dei memorabili avvenimenti accaduti per viaggio o nella stata nei differenti porti, come pure delle sue osservazioni sul cangiamento dei venti, sulla qualità dei seni, dei golfi, e delle rade, sui movimenti e direzioni del naviglio e della velatura nel passaggio pericoloso attraverso scogli o durante una burrasca.

6. Le contravvenzioni agli articoli **1.** e **5.** verranno punite nel direttore del naviglio colla multa di **100 f.** e colla dichiarazione d' inabilità alla direzione di un naviglio di quella classe per cui è prescritta la tenuta del giornale di bordo, e con altre pene maggiori, secondo le circostanze, a piacimento del Governo provinciale.

7. Soltanto pei padroni o direttori che anteriormente alla pubblicazione di questa ordinanza vennero ammessi alla direzione di navigli austriaci a grande cabotaggio, è concesso agl' **I. R.** Uffizj di porto, ed in superiore istanza ai Governi provinciali di differire l' applicazione di questa ordinanza, per motivi plausibili fino al principio dell' anno civile **1838.**

Trieste li 2 Settembre 1836.